



Comune di Rutigliano
Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE
PER I DIRITTI DELLA PERSONA CON DISABILITA'

SOMMARIO

ART.1 – ISTITUZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE

ART.2 – NOMINA E REQUISITI

ART. 3 – INCOMPATIBILITA’

ART.4 – INDENNITA’ E DURATA INCARICO

ART.5 – FUNZIONI DEL GARANTE

ART.6 – FUNZIONI DEL GARANTE IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ DEL COMUNE

ART.7 - TRASPARENZA, PRIVACY E TUTELA DEI DATI

ART.8 - REVOCA

ART.9- DISPOSIZIONI FINALI

ART.10 – ENTRATA IN VIGORE

ART.1 – ISTITUZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE

1. Presso il Comune di Rutigliano è istituito il “Garante per i diritti della Persona Disabile.”
2. Il presente Regolamento definisce i compiti, le funzioni ed i poteri del Garante della Persona Disabile e disciplina i suoi rapporti con l’Amministrazione Comunale.

ART.2 – NOMINA E REQUISITI

1. Il Garante, opera in piena autonomia politica e amministrativa, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e /o funzionale. È organo unipersonale scelto dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, all’interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di indizione di apposito bando pubblico predisposto dal Responsabile dei Servizi Sociali.
2. Il Garante è nominato tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di presentazione di curricula personali.
3. E’ eleggibile al ruolo di Garante della Persona disabile chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possieda idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante , dal quale si desuma chiara competenza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;
 - b) dia ampia garanzia di indipendenza.

ART.3 – INCOMPATIBILITA’

1. Non è eleggibile al ruolo di Garante della Persona Disabile:
 - a) Chi è membro del Parlamento, della Giunta o del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
 - b) Chi ha ricoperto la carica di sindaco o assessore comunale e siano trascorsi meno di due anni dalla fine del mandato;
 - c) Chi è dipendente del comune, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, o lo è stato negli ultimi due anni;
 - d) Chi è o è stato negli ultimi due anni amministratore di enti, fondazioni, società ed imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva o abbia ricevuto negli ultimi due anni a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
2. Il Garante della Persona Disabile non può, in ogni caso, esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.
3. Al Garante si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal Testo Unico degli Enti Locali.
4. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

ART.4 - INDENNITA' E DURATA INCARICO

1.L'incarico è a titolo gratuito. Il Garante, pertanto, non percepisce alcuna indennità o compenso.

2.L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore.

ART.5 – FUNZIONI DEL GARANTE

1.Il Garante opera a supporto dell'Amministrazione comunale al fine di segnalare e/ o favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all'inclusione sociale nonché a contrastare forme di discriminazione diretta ed indiretta. A tal fine il Garante:

- Comunica all'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predisponde una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;

- interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e /o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità o da qualsiasi altro cittadino, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo tenuto sul territorio comunale;

- promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme in materia e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità;

- esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali poste in essere dal comune e dalle società da questa partecipate aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;

- collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Rutigliano, avvalendosi, ove necessario della collaborazione di associazioni attive in materia;

- propone all'Amministrazione Comunale le misure di carattere organizzativo e regolamentare tese a migliorare la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità;

- informa delle iniziative intraprese e dei risultati il Sindaco, l'Assessore Comunale competente, la Commissione preposta ed il Servizio sociale professionale competente.

2.L'attività del Garante riguarda, inoltre, la facoltà di :

- accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche e

della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale – relazionale, segnalando all'Amministrazione comunale ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni dei predetti servizi;

- informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;

-controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

ART. 6 – FUNZIONI DEL GARANTE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE

1. Il Garante si pone come un punto di riferimento nei rapporti tra gli Uffici comunali e le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità. A tal fine il Garante può:

a. richiedere notizie sullo stato del procedimento interessato;

b. consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento, nei limiti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

c. acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento dei dati.

Gli uffici del Comune interessati dalla richiesta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare. In caso di mancata risposta il Garante informerà dell'omissione il dirigente della struttura e dopo aver verificato l'ulteriore silenzio di altri quindici giorni presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco informandone gli eventuali diretti interessati.

2. Il Garante esercita le sue funzioni nei confronti di tutti gli uffici dell'amministrazione comunale e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'amministrazione comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; nei confronti delle fondazioni e società, cui il Comune di Rutigliano, a qualsiasi titolo, partecipi; nei confronti di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgono le persone con disabilità.

Qualora il Garante interroghi organi di Enti pubblici o privati diversi dal Comune di Rutigliano la richiesta verrà inoltrata direttamente al responsabile della struttura. In caso di mancata risposta nei trenta giorni successivi all'invio della richiesta scritta il Garante presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco.

3. Il Garante interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività dei pubblici uffici di cui ai precedenti commi al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa.

4. Il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.

ART.7 – TRASPARENZA, PRIVACY E TUTELA DEI DATI

1. Il Garante, annualmente, presenta una relazione sull'attività svolta, per informare delle iniziative intraprese, dei risultati ottenuti e delle proposte avanzate relative all'anno precedente, alla competente Commissione Consiliare che ha il compito di discuterla e trasmetterla al Consiglio Comunale.

2. La relazione annuale è pubblicata integralmente in apposita pagina del sito web istituzionale del Comune.

3. Ai fini della stesura della suddetta relazione, il Garante, provvede alla tenuta e conservazione di un registro che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento e protezione dei dati, riporta gli atti e le iniziative intraprese durante il proprio incarico.

4. Il Garante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto di tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i) eventualmente applicabili.

ART.8- REVOCA

1. Il Garante della Persona Disabile può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, su richiesta del Sindaco o del Consiglio Comunale, con delibera motivata, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto alle proprie funzioni e ai doveri previsti dal presente Regolamento.

ART. 9–DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutto ciò che non sia espresso nel presente Regolamento farà riferimento alle leggi vigenti in materia.

ART.10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore nel momento in cui viene dichiarato esecutivo l'atto deliberativo consiliare di approvazione.